

Deliberazione n.4/2007/S.R. /Cons.

REPUBBLICA ITALIANA

Corte dei conti

Sezioni Riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva

* * *

Visto l'art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946 n. 455 (approvazione dello Statuto della Regione Siciliana);

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948 n. 655 (istituzione di sezioni della Corte dei Conti per la Regione Siciliana);

Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20 (disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti);

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999 n. 200 (norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948);

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (modifiche al titolo V[^] della parte seconda della Costituzione);

Vista la legge 5 giugno 2003 n. 131 (disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3);

Vista la richiesta di parere avanzata dal Presidente della provincia regionale di Messina con nota prot. n. 34739 del 06.10.2006, presa in carico dalle Sezioni Riunite di questa Corte in data 09.10.2006;

Vista l'ordinanza n. 54/2006/S.R./Cons. del 10.11.2006, con la quale il Presidente delle Sezioni Riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva ha convocato il Collegio per il giorno 23 novembre 2006;

Udito il relatore, magistrato referendario, dott. Giuseppe Colavecchio;

* * *

Con la nota in epigrafe, il Presidente della Provincia Regionale di Messina pone un articolato quesito in materia di incarichi di consulenza esterna.

In particolare, chiede di conoscere:

- 1) se la verifica dell'elevata professionalità del consulente e della mancanza di adeguate competenze all'interno dell'Ente spetti all'Amministrazione o all'organo di revisione economico-finanziaria;
- 2) se, *"dopo il superamento del comma 42 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004, che ha previsto la valutazione del collegio dei revisori, permanga ugualmente la necessità di trasmettere a detto collegio dei revisori il provvedimento di incarico per la valutazione di regolarità amministrativo contabile ai sensi dell'art. 239 del Tuel e, in caso negativo, quali siano i poteri e la valutazione e, quindi, il supporto che deve essere fornito dal collegio dei revisori in materia"*;
- 3) se per la mancanza di adeguate professionalità siano rilevanti *"le astratte previsioni contenute nella pianta organica o, bensì la concreta possibilità di svolgere i compiti oggetto dell'incarico da parte dell'amministrazione"*;
- 4) se la presenza di un dirigente *"nella struttura addetta all'area di riferimento, oggetto dell'incarico, sia preclusiva dell'affidamento"*;
- 5) *"la rilevanza da dare alla qualità del curriculum rispetto all'oggetto del contratto di incarico"*, considerato che la novella apportata dal decreto legge n. 223/2006 (art. 6 bis del decreto legislativo n. 165/2001) non sembrerebbe trovare applicazione nei riguardi degli enti locali, trattandosi di legislazione di "dettaglio".

* * *

La materia degli incarichi di consulenza è regolata da diverse disposizioni legislative, tra cui la legge n. 311/2004, la legge n. 266/2005, la legge n. 248/2006,

aventi come obiettivo principale il contenimento della spesa pubblica, nonché quello di favorire l'utilizzo delle risorse umane e delle strutture burocratiche delle Amministrazioni pubbliche; ne consegue che il ricorso a tali consulenze deve rappresentare un'eccezione e non una regola cui improntare la condotta amministrativa, e in tale ottica devono essere lette ed interpretate le molteplici norme allo scopo emanate.

Ciò posto, al fine di rispondere ai quesiti formulati dalla Provincia Regionale di Messina, il Collegio ritiene che i presupposti per il conferimento di incarichi di consulenza esterna debbano essere accertati dagli organi burocratici dell'Amministrazione che si assumono, *in primis*, la relativa responsabilità, fermo restando i poteri riconosciuti dalla legge in capo all'organo di revisione contabile, in particolare con riferimento agli obblighi di denuncia nell'ipotesi di ravvisato illecito erariale.

L'atto di conferimento dell'incarico deve essere trasmesso al Collegio dei revisori al fine di essere corredato della valutazione economico-finanziaria, giusta l'art. 1 co. 42° della legge n. 311/2004. Tale norma, infatti, non può ritenersi "superata", come sostenuto dalla Provincia Regionale di Messina nella nota in epigrafe, dall'art. 32 del decreto legge n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006, che, apportando modifiche all'art. 6 co. 6° del decreto legislativo n. 165/2001, ha, da un lato, codificato i criteri individuati dalla Corte dei Conti, sia in sede di controllo che giurisdizionale, per rendere legittimo il ricorso da parte delle Amministrazioni pubbliche agli incarichi di consulenza esterna, e, dall'altro, ha meglio puntualizzato quanto già espresso dall'art. 1 co. 42° della legge n. 311/2004; in altre parole per quest'ultima disposizione normativa non vi è stata un'abrogazione espressa, né implicita, considerato che non sussiste alcuna incompatibilità logica tra le diverse norme succedutesi nel tempo. L'organo di revisione contabile, ricevuto l'atto, effettuerà, secondo le condivisibili motivazioni contenute nella delibera n. 6/2005 della Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, la

valutazione, ai sensi dell'art. 239 del decreto legislativo n. 267/2000, circa la sua regolarità contabile, finanziaria ed economica. Sul punto deve osservarsi che in virtù dell'art. 1 co. 1° lett. i) della legge regionale n. 48/1991, di recepimento in Sicilia anche dell'art. 54 della legge n. 140/1990, il cui comma 1 dispone che *"l'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge"* (dello Stato), nell'ordinamento regionale trova applicazione anche l'art. 239 - inserito nella "parte seconda" riguardante *"l'ordinamento finanziario e contabile"* degli enti locali - del decreto legislativo n. 267/2000.

Il ricorso alle consulenze esterne deve avvenire in base ai presupposti chiaramente individuati dalla normativa in esame, con attestazione motivata, preceduta da verifica concreta e conseguente assunzione di responsabilità del dirigente la struttura, circa l'impossibilità oggettiva da parte dell'apparato burocratico amministrativo di non potere assolvere ai compiti oggetto dell'incarico di consulenza, tenuto conto anche di eventuali vacanze di posti in organico.

La presenza di un dirigente nella struttura addetta all'area di riferimento, oggetto dell'incarico, non costituisce *ex se* ragione ostativa al suo conferimento, ogniqualvolta il ricorso alla consulenza esterna sia giustificato dalla natura altamente specialistica della stessa e semprechè sussistano gli ulteriori presupposti di legge; è necessario, però, puntualizzare che il dirigente, quale figura apicale, deve possedere, per sua stessa definizione, le conoscenze tecnico-specialistiche per potere raggiungere gli obiettivi dell'area cui è preposto.

In ultimo, secondo l'art. 7 co. 6 bis del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall'art. 32 del decreto legge n. 223/2006, le amministrazioni pubbliche, come individuate nell'art. 1 del citato testo normativo, *"disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione"* e i regolamenti degli enti locali, previsti dall'art. 110 del decreto

legislativo n. 267/2000, si adeguano ai principi del comma 6°; tale norma, ad avviso del Collegio, non comporta alcuna disciplina di dettaglio considerato che costituisce espressione del principio di libera concorrenza, sancito a livello di normativa europea, nonché di trasparenza dell'azione amministrativa, diretto corollario dei canoni di buon andamento e di imparzialità, dettati dall'art. 97 della Costituzione, con la conseguenza che i principi in esso sanciti devono trovare piena attuazione da parte dei regolamenti degli enti locali territoriali. A questi il compito di dare attuazione concreta alle modalità operative riguardanti le procedure comparative, nell'ottica della massima efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa.

P. Q. M.

La Corte dei Conti, Sezioni Riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva, rende il parere richiesto nei limiti di quanto sopra argomentato.

Ordina che copia del presente parere sia inviata, a cura della Segreteria, all'Amministrazione richiedente.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2006.

L' Estensore

(Dott. Giuseppe Colavecchio)

Il Presidente ff

(Dott. Maurizio Meloni)

depositata in Segreteria in data 26 gennaio 2007
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Laura Suriano)